



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO**

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza **del 23 maggio 2024**, ha pronunciato la

seguinte

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **31968** del registro di Segreteria promosso da **M. M. R.** omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Arrigo (c.f. RRGMRC88E27F443M) del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Daniele Manin 29, 31100, Treviso (TV) (comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec *marcoarrigo@pec.ordineavvocatitreviso.it*);

**CONTRO**

**INPS** (*Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*, - c.f.: 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U – pec: *avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it*), per procura alle liti a rogito del notaio

R. Fantini di Fiumicino del 23/01/2023, rep. N. 37590/7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929.

**LETTO** il ricorso introduttivo;

**ESAMINATI** gli atti e i documenti di causa;

**UDITI** all'udienza del **23 maggio 2024**, tenutasi con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero, l'avv. Andrea Marsura, su delega dell'avv. Marco Arrigo, per la ricorrente, l'avv. Angelo Guadagnino e il dott. Mauro Dal Corso per l'INPS, i quali hanno concluso come da verbale. La causa è passata in decisione.

Ritenuto in

### **FATTO**

1.La ricorrente, asserendo di aver svolto nel corso del 2021 attività di lavoro autonomo occasionale, retribuito al di sotto della soglia di € 5.000 e non qualificabile come lavoro dipendente subordinato, lamenta la circostanza che l'INPS stia procedendo illegittimamente al recupero delle somme percepite durante il medesimo anno, a titolo di pensione "quota 100", in ragione della presunta violazione dell'art. 14, c. 3, del d.l. 4/2019. Chiede pertanto, nel merito e in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità della disposizione di recupero dell'INPS nei suoi confronti (provvedimento datato 26/01/2023), conseguentemente annullandola/dichiarandola nulla/illegittima/illecita /invalida/inefficace/erronea in ragione della cumulabilità dei redditi dalla stessa percepiti nell'anno 2021, quale lavoro autonomo occasionale entro la soglia di € 5.000,00 lordi, con l'erogazione del trattamento pensionistico; condannare l'Ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riliquidare e corrispondere il trattamento pensionistico di cui all'anno 2022 alla ricorrente nella misura pari a € 29.751,93 lordi, restituendo gli importi già prelevati, oltre agli

interessi legali come per legge; nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta la percezione di redditi non cumulabili con la prestazione previdenziale da parte della ricorrente, accertare e dichiarare l'illegittimità della disposizione di recupero dell'INPS conseguentemente e corrispondentemente annullandola / dichiarandola nulla / illegittima / illecita / invalida / inefficace / erronea in quanto avente ad oggetto l'intero trattamento pensionistico per l'anno 2022, e non la somma corrispondente ai redditi non cumulabili effettivamente percepiti, pari a € 3.519,51 lordi; condannare pertanto l'Ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei limiti di cui sopra, a riliquidare e corrispondere il trattamento pensionistico per il 2022 alla ricorrente, detratta la somma di € 3.519,51 e quindi € 26.232,42 lordi, e restituendo gli importi già prelevati in eccedenza oltre agli interessi legali come per legge. Con vittoria di spese

**2.** In data **8 maggio 2024** si costituiva l'INPS, argomentando circa la piena legittimità dell'attività provvedimentale dell'Istituto previdenziale in quanto nell'anno 2021 la ricorrente ha svolto attività di Presidente di Commissione di Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, percependo il relativo compenso di € 3.519,00 lordi. Secondo il patrocinio, lo svolgimento della predetta attività lavorativa (e il compenso che ne è derivato), a prescindere dall'inquadramento fiscale del compenso che ha determinato l'emissione di due diverse e successive Certificazioni Uniche datate 9/3/2022 e 15/9/2022 (all. 3 -certificazioni uniche), costituisce causa di incumulabilità prevista dalla norma istitutiva della pensione "Quota 100". Rileverebbero in proposito le circolari INPS n. 11 del 29 gennaio 2019 (all 4) e n. 117 del 9 agosto 2019 (all. 5). In particolare, quest'ultima, oltre a ribadire i contenuti della circolare precedente, contiene al punto 1.3) un elenco tassativo dei

redditi che non rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione "Quota 100". L'Inps - già orientato a non considerare l'attività di Presidente di Commissione di esami di Stato come lavoro autonomo occasionale rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 2222 c.c., anche in forza di un parere espresso in tal senso dalla D.C. Pensioni nel maggio 2021 (all. 6 -parere) per un caso simile (commissario di un concorso bandito da un ente locale) – ha ritenuto, comunque, di inoltrare un ulteriore quesito alla Direzione Centrale Pensioni che, tuttavia, ha confermato l'incumulabilità della pensione "Quota 100" anche con il reddito derivante dallo svolgimento di attività di Presidente di Commissione di esami di Stato (all. 7– parere M.). In data 26 gennaio 2023 veniva, quindi, inviata alla ricorrente una comunicazione con la quantificazione del debito da rifondere all'Istituto in € 29.751,93 lordi, pari a € 22.947,66 netti, che venivano posti a recupero tramite ritenuta di € 382,46 per 60 rate a decorrere da aprile 2023, sulla pensione in godimento (all.8 -comunicazione indebito). Anche la domanda subordinata, secondo l'INPS, andrebbe rigettata in quanto l'incumulabilità del compenso con la prestazione pensionistica è totale e non parziale, prescindendosi dall'entità dello stesso. Né sarebbe pertinente il riferimento al limite annuo della somma di € 5.000,00, atteso che lo stesso riguarda gli aspetti fiscali e non quelli pensionistici. Sono state pertanto rassegnate le seguenti conclusioni: a) rigettarsi il ricorso e le domande tutte di controparte; b) spese ed onorari di causa rifiusi, oltre gli accessori di legge.

**3.** Nell'udienza pubblica, le parti hanno concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

**I.** In via preliminare, giova ricordare che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha mai ad oggetto la legittimità del provvedimento assunto dall'Amministrazione, bensì l'accertamento del diritto a pensione (impugnazione-merito), spingendosi il potere del giudice a sindacare il "rapporto" giuridico anziché il mero "atto". Naturale corollario di tale premessa è che i vizi afferenti a presunte violazioni procedurali o provvedimentali non assumono una rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all'an o al quantum del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934). Né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure *incidenter tantum*, gli atti amministrativi – seppure illegittimi – compresi quelli riguardanti la posizione di status del pubblico dipendente emanati dall'Amministrazione di appartenenza (C.d.c. Sez. III n. 446/2005; Sez. I n. 160/2008; Sez. I n. 127/2008; Sez. I n. 46/2008; Sez. I n. 341/2007; id. Sez. III n. 364/2004; id. Sez. Campania n. 724/2008; Sezioni Riunite, 14 settembre 1994, n. 101/Q.M.; 13 ottobre 1999, n. 26/Q.M. e 17 maggio 2000, n. 6/QM; Sez. II Centr. App. n. 190/2015 e n. 166/2014; Sez. III Centr. App, 14 maggio 2008, n. 167; in sede di legittimità, cfr. Cass., SS.UU., 8317/2010; n. 18076/2009 e n. 12722/2005).

**II.** Ciò premesso, il ricorso verte sulla legittimità del recupero, effettuato dall'Istituto previdenziale, della somma che si ipotizza indebitamente percepita dalla ricorrente, a titolo di pensione anticipata c.d. "quota 100", nel corso del 2021, in conseguenza dello svolgimento nel mese di giugno del medesimo anno dell'attività di Presidente di Commissione di Esami di Maturità.

**III.** Nel merito il ricorso va parzialmente accolto nei termini seguenti.

Secondo la prospettazione attorea e avuto riguardo alla prima domanda formulata nel ricorso, i compensi per l'attività di Presidente di Commissione di Esami di Stato percepiti in costanza di pensione anticipata c.d. Quota 100 non incorrerebbero nel divieto di cumulo, di cui all'art. 14, c. 3, del d.l. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, atteso che tali compensi sarebbero assimilabili, anche a fini fiscali, ai redditi da lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

Come evidenziato dalle parti, ai sensi dell'art. 14, c. 3, cit. la pensione c.d. Quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Secondo condivisibile giurisprudenza alle cui motivazioni si rinvia integralmente *per relationem* (Corte dei conti, sez. Veneto, n. 33/2024; sez. Toscana, n. 263/2023), rispetto alla domanda formulata in via principale, appare dunque necessario verificare, in primo luogo, se ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di lavoro autonomo occasionale, in quanto dirimente al fine di verificare l'applicabilità del citato divieto di cumulo. Come noto, con riferimento alla materia pensionistica, può essere effettuata da questo Giudice esclusivamente una valutazione incidentale del rapporto di lavoro, nella misura in cui ciò sia rilevante ai fini della verifica dell'asserita violazione del divieto di cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro e allo stato degli atti.

Ciò premesso, come asserito dall'Istituto previdenziale ed evincibile anche dall'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione allegata da parte ricorrente, l'incarico di Presidente di Commissione di Esami di Maturità non può configurarsi come rapporto di lavoro autonomo. E ciò non soltanto alla luce di quanto previsto dall'art. 2222 c.c.,

ma proprio in considerazione del dettaglio delle disposizioni organizzative e dei vincoli temporali cui risulta assoggettata l'attività delle Commissioni di concorso. Pertanto, non potendosi equiparare l'incarico di Presidente di Commissione per gli esami di maturità a quella di un lavoratore autonomo, a prescindere dalla occasionalità o meno del rapporto di lavoro, deve trovare applicazione il divieto di cumulo di cui al cit. art. 14, c. 3, d.l. n. 4/2019.

Tuttavia, la violazione della disposizione in esame, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 234/2022, non può comportare, diversamente da quanto asserito dall'INPS, la decadenza dal diritto a percepire la pensione cd. Quota 100 per l'intero anno 2021, e quindi a prescindere dalla durata dell'attività lavorativa, svoltasi dal 14 giugno al 25 giugno 2021. Al riguardo, come evidenziato dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte, *“All’esame del dato testuale, il riferimento alla base annua, effettivamente contenuto nella disposizione contestata, non appare riferirsi ai redditi da lavoro “dipendente” o “autonomo continuativo”, ma unicamente al “lavoro autonomo occasionale con reddito inferiore agli € 5.000,00”*. Tale ultima tipologia è l'unica, infatti, tra quelle individuate dalla disposizione, ad avere, per costruzione, necessità di un criterio temporale di riferimento, poiché se ne deve accertare l'ammontare annuale ai fini della verifica di applicabilità dell'esenzione dagli obblighi previdenziali che giustifica anche la deroga al divieto di cumulo tra reddito da pensione e da lavoro, prevista per tale sola categoria (cit. Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 263/2023). Pertanto, nei casi in cui l'attività di lavoro non cumulabile abbia avuto una durata inferiore all'anno, il regime dell'incumulabilità deve essere applicato esclusivamente al periodo di concomitanza tra la percezione della pensione e l'attività lavorativa svolta, non potendo essere esteso all'intero anno

in cui il pensionato ha svolto tale attività. Al contrario l'INPS, facendo leva sulle proprie circolari (secondo cui “*il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro (...), nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti, ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento*”) ha ritenuto di applicare il criterio della “base annua” a tutti i redditi da lavoro acquisiti in violazione del divieto di cumulo, anche se la loro percezione risulta conteggiata e/o conteggiabile su base mensile, come avviene per i ratei di pensione. *A fortiori*, ad avviso di questo Giudice, la norma di cui all'art. 14, c. 3, cit., deve essere interpretata non soltanto nel rispetto del dettato letterale ma anche del contesto normativo disciplinante la c.d. pensione Quota 100, nell'ambito del quale – rilevando, tra l'altro, l'obiettivo di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile (cit. Corte cost., 234/2022) - non può trovare spazio una ipotesi di decadenza del trattamento pensionistico per l'intero anno in cui si è svolta l'attività non cumulabile e, quindi, una finalità *de facto* “sanzionatoria” delle conseguenze derivanti dalla violazione del divieto di cumulo.

Alla luce di quanto sopra, ove, come nel caso di specie, l'attività lavorativa non cumulabile abbia avuto durata inferiore all'anno, il divieto di cumulo va applicato ai soli mesi di concomitanza tra pensione e attività lavorativa. Pertanto, con riguardo alla domanda in subordine avanzata dalla ricorrente, questa può essere accolta parzialmente, potendo considerarsi ripetibile dall'INPS esclusivamente il rateo

pensionistico pagato in costanza di attività lavorativa non cumulabile e, cioè, per quanto sopra prospettato ed evincibile dagli atti, quello di giugno 2021.

L'INPS va conseguentemente condannato alla restituzione degli importi eventualmente trattenuti in eccedenza rispetto al rateo pensionistico di giugno 2021, che, in quanto emolumenti pensionistici legittimamente dovuti alla ricorrente e non indebiti erogati e poi ripetuti (Corte conti, Sez. 1<sup>a</sup> app., sent. n. 251/2012 A del 14 maggio 2012; Sez. Giur. Lazio, sent. 362/2019 del 16 luglio 2019), dovranno essere maggiorati degli interessi legali e, per l'ipotesi e per i periodi in cui l'indice di svalutazione dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria (SS.RR., sent. n. 10/2002/QM).

**IV.** Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (ex multis, Corte dei conti, Sez. I d'App., sent. n. 76 del 10.2.2016). 5. La complessità e la novità della questione trattata rappresentano motivi sufficienti per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 31 c.g.c

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese di giustizia. Spese di lite compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024

IL GIUDICE MONOCRATICO

f.to digitalmente

Consigliere Innocenza Zaffina

Depositata il 14/06/2024

Il Funzionario Preposto

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice  
f.to digitalmente  
Cons. Innocenza Zaffina

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della parte interessata.

Il Funzionario Preposto  
f.to digitalmente